

MINORI NON ACCOMPAGNATI CHE RICEVONO IL RIGETTO DELLA DOMANDA D'ASILO DOPO IL COMPIMENTO DEI 18 ANNI

Integrazione alla scheda “Quali percorsi per i minori non accompagnati in seguito all’abrogazione del permesso per motivi umanitari?”¹ - 1.7.2019

Nel caso in cui un minore non accompagnato riceva il diniego della domanda di protezione internazionale, può presentare **ricorso contro il rigetto**, secondo la normativa generale in materia.

A differenza dei richiedenti asilo adulti, tuttavia, per i MSNA è possibile anche un'altra strada. Se il MSNA **riceve il diniego prima del compimento dei 18 anni**, infatti, potrà richiedere e ottenere un permesso di soggiorno per minore età e, ove soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 32 d.lgs. 286/98, potrà poi convertirlo alla maggiore età in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione.

Se invece la domanda di protezione internazionale viene **rigettata dopo il compimento dei 18 anni**, il neomaggiorenne non potrà più richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età.

Anche in questi casi, tuttavia, è possibile tentare la **richiesta del permesso di soggiorno per studio/lavoro/attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98**.

A tal fine, si suggerisce di:

- 1) inviare alla **Direzione Generale Immigrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la richiesta di parere** ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98, allegando:
 - copia del permesso di soggiorno;
 - copia del provvedimento di rigetto della domanda d'asilo;
 - copia del provvedimento inerente la tutela e/o l'affidamento;
 - documentazione a supporto del percorso di integrazione seguito dal minore (scuola, formazione, lavoro ecc.) e del percorso che potrà essere proseguito a seguito dell'emissione del parere;
 - se posseduto, copia del passaporto e/o attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'ambasciata/consolato del proprio Paese d'origine; se il neomaggiorenne non possiede tale documento, è importante spiegare che l'interessato non poteva rivolgersi al proprio Consolato/Ambasciata in quanto richiedente asilo;

¹ La scheda può essere scaricata alla pagina: <https://www.asgi.it/famiglia-minori/quali-percorsi-per-i-minori-non-accompagnati-in-seguito-allabrogazione-del-permesso-per-motivi-umanitari/>

- 2) presentare alla **Questura la domanda di rilascio del permesso di soggiorno** per studio/lavoro/attesa occupazione ex art. 32 d.lgs. 286/98, allegando:
 - copia del provvedimento di tutela e/o affidamento;
 - la richiesta di parere inviata alla Direzione Generale Immigrazione;
 - la documentazione sul percorso di integrazione inviata alla Direzione Generale Immigrazione;
 - se posseduto, copia del passaporto e/o attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'ambasciata/consolato del proprio Paese d'origine;
- 3) ove il neomaggiorenne non ne sia già in possesso, dovrà richiedere **all'Ambasciata/Consolato del Paese d'origine il rilascio del passaporto** o, qualora ciò non sia possibile, dell'attestato di identità/attestazione di nazionalità;
- 4) qualora il neomaggiorenne riesca a ottenere il parere positivo della Direzione Generale Immigrazione e il passaporto/attestazione di nazionalità, questi documenti andranno depositati in Questura ad **integrazione della richiesta di rilascio del permesso** per studio/lavoro/attesa occupazione già presentata.

Si ricorda che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per studio/lavoro/attesa occupazione al compimento dei 18 anni, l'art. 32 d.lgs. 286/98 **non richiede che sia stato precedentemente rilasciato un permesso per minore età**. In base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 32, il permesso per studio/lavoro/attesa occupazione può dunque essere rilasciato anche se all'interessato era stato rilasciato un diverso tipo di permesso (ad es. un permesso per richiesta asilo) durante la minore età².

Benché la normativa vigente non preveda che il neomaggiorenne debba rinunciare alla domanda d'asilo per ottenere un permesso per studio/lavoro/attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98, **nella prassi i due percorsi sono in genere considerati alternativi**: di fatto, cioè, se l'interessato presenta ricorso contro il rigetto della domanda d'asilo, probabilmente non riuscirà ad ottenere un parere positivo dalla Direzione Generale Immigrazione né a depositare in Questura la richiesta di permesso di soggiorno per studio/lavoro/attesa occupazione.

² La diversa interpretazione in base a cui i MSNA che ricevano il diniego della domanda d'asilo dopo i 18 anni non potrebbero ottenere un permesso per studio/lavoro/attesa occupazione comporterebbe infatti un'irragionevole disparità di trattamento di questi minori rispetto ai minori non richiedenti asilo e ai minori richiedenti asilo che ricevano il diniego prima del compimento della maggiore età, in violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Rispetto alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno ex art. 32 d.lgs. 286/98 per il neomaggiorenne al quale non sia mai stato rilasciato un permesso per minore età, si veda: TAR Campania sentenza del 4 febbraio 2016 (https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tar_napoli_2016_obbligo_risposta_questura_kit_conversione_ai_18_anni_senza_pds_minore_eta.pdf)